



PROCESSO VERBALE ADUNANZA XXV

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

28 luglio 2016

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 28 del mese di luglio duemilasedici, alle ore 11,30, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 22 luglio 2016 recapitati nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri: Gemma AMPRINO - Alberto AVETTA - Mauro CARENA - Domenico CARRETTA - Eugenio GAMBETTA - Rosanna GIACHELLO - Antonella GRIFFA - Marco MAROCCO - Claudio MARTANO - Roberto MONTA' - Cesare PIANASSO.

Sono assenti i Consiglieri: Vincenzo BARREA - Francesco BRIZIO - Dimitri DE VITA.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone Omogenee: Zona 2 "AMT OVEST", Zona 5 "PINEROLESE", Zona 6 "VALLI SUSA E SANGONE", Zona 7 "CIRIACESE - VALLI DI LANZO", Zona 9 "EPOREDIESE", Zona 10 "CHIVASSESE".

(Omissis)

OGGETTO: Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA per il periodo 1 luglio 2016 - 31 dicembre 2016. Approvazione.

N. Protocollo: 10284/2016

La **Sindaca Metropolitana**, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

- la Provincia di Torino ed il CSI Piemonte in data 29.12.2014 hanno sottoscritto la "Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA", valida per il periodo 01.01.2015-31.03.2015, prorogata al 31.12.2015 con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17-7840/2015 del 1/4/2015 e fino al 30.06.2016 con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 82-35913/2015 del 10/11/2015;

- il CSI Piemonte è un Consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, ha natura strumentale rispetto ai consorziati, il perseguimento dei cui interessi costituisce - con riferimento all'ambito di competenza - l'oggetto dell'attività consortile e pertanto il Consorzio, in ragione del conferimento operato dagli enti consorziati attraverso la sua costituzione, può agire anche quale ente direttamente incaricato ad operare per loro conto;
- data questa sua peculiare natura: (i) i consorziati possono essere solo enti pubblici, (ii) i consorziati nominano direttamente i loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, (iii) il Consorzio esercita le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione unitaria, uniforme associata o semplificata delle funzioni e servizi a carattere istituzionale;
- in quanto amministrazione aggiudicatrice il CSI è, in ogni caso, sempre tenuto all'osservanza della disciplina delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisizione dei beni e dei servizi e lavori di cui necessita per l'esecuzione delle attività affidategli dagli enti consorziati;

Atteso che:

- la presente proposta di Convenzione definisce unicamente il quadro contrattuale all'interno del quale si definiscono annualmente le specifiche CTE (Configurazione Tecnico Economiche) e PTE (Proposte Tecnico Economiche), mentre solo in sede di approvazione delle CTE e delle PTE verranno assunti i relativi impegni di spesa;
- l'approvazione della presente Convenzione non comporta, pertanto, alcun obbligo finanziario da parte della Città metropolitana;

Verificato che le spese ed i servizi erogati dal CSI Piemonte sono, tra l'altro, sottoposti ai seguenti vincoli:

1) Vincoli conseguenti al rispetto dei "prezzi di mercato" ai sensi:

- della disposizione contenuta nel comma 553 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014"), ai sensi della quale *"A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato"*;
- del recentissimo D. Lgs. 50/2016 che all'art. 192, comma 2, precisa: *"Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche."*

a tal fine:

- è stato commissionato dalla Regione Piemonte, d'intesta con Città di Torino e Città metropolitana di Torino, un servizio di *benchmarking* al fine di:
 - valutare che l'applicazione delle strategie ICT sia in linea con la visione strategica dell'Amministrazione;
 - valutare prezzo e performance dei servizi offerti rispetto ai valori di mercato di imprese paragonabili per dimensioni e scopo (in particolare pubbliche amministrazioni con dimensione territoriale e numero dipendenti paragonabili);
 - verificare che l'impianto dei servizi e i livelli di servizio siano in linea con quelli di altre analoghe realtà;
 - raffrontare le performance attuali con i livelli di servizio stabiliti, verificando che i servizi siano offerti con il migliore rapporto qualità/costo;
- è stato inserito, nello schema di Convenzione, l'art. 7 comma 2 ai sensi del quale: *“Nel rispetto della Legge n. 135/12 del 7 agosto 2012 e s.m.i. nonché del comma 553, art. 1, Legge 147/2013 (Legge di Stabilità), anche in relazione a quanto evidenziato nel documento di cui al precedente comma e nelle proprie offerte tecnico-economiche, il CSI esplicherà in modo analitico che i prezzi e le stime economiche a preventivo sono complessivamente equivalenti od inferiori, a parità di servizi offerti, a quelli indicati nelle Convenzioni o Accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o da Centrali di committenza regionali. Il confronto tra i preventivi esposti ed i prezzi di mercato dovrà avvenire a parità di condizioni, tenendo conto altresì del regime fiscale applicato. In caso di disallineamento tra il preventivo esposto dal CSI ed i prezzi di mercato, il CSI si impegna sin d'ora ad intraprendere azioni correttive finalizzate ad adeguare le stime economiche con quelle di riferimento.”*;

Preso atto che:

- il confronto fotografa la specificità del rapporto tra Città metropolitana e CSI che, sin dagli atti istitutivi del CSI e per preciso orientamento strategico, è fondato sulla attribuzione al CSI dell'intera governance dei sistemi informativi, dalla definizione degli indirizzi più strategici e di lungo periodo alla progettazione degli sviluppi, tanto che l'art. 3, comma 3 della L.R. n. 48/1975 recita: *“compito del Consorzio è la progettazione, la realizzazione e la gestione di un sistema regionale di elaborazione dei dati....”*; tale delega si riflette, nel benchmarking, sulla incidenza -anche economica- delle attività di governance affidate a CSI;
- il confronto medesimo evidenzia, altresì, la difficile comparabilità dei servizi offerti dal Consorzio, così come riclassificati nel “Catalogo dei Servizi”, con i servizi offerti dal mercato, a causa del diverso criterio adottato dal Consorzio nell'espore e classificare i servizi nel Catalogo rispetto alle prassi di mercato. Ciò rende necessaria la revisione del “Catalogo” dei servizi del CSI, per migliorare la comparabilità dei servizi con il mercato di riferimento, con le condizioni previste da convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o da Centrali di Committenza regionali o disponibili sul MEPA per servizi analoghi, il controllo dei costi effettivi dei servizi erogati mediante il monitoraggio adeguato dei volumi di servizio e dei livelli di qualità effettivamente erogati;
- la revisione del Catalogo dei servizi del CSI, richiede alcuni mesi di lavoro, anche per valutarne l'impatto in termini di procedure di contabilizzazione dei costi sostenuti da CSI per Regione e per gli altri enti consorziati-committenti, al fine di rendere più immediata e stringente la comparazione con i prezzi standard di mercato;
- l'attività di benchmarking, realizzata da un advisor selezionato attraverso gara, è pressoché terminata, anche se i valori si riferiscono al valore complessivo degli

affidamenti degli Enti e non vi sono ancora riferimenti al singolo soggetto committente;

- le attività esaminate sono state, per quanto riguarda la gestione dei sistemi dei consorziati: 1) MAC (manutenzione correttiva) 2) GOSA (gestione operativa server applicativi) 3) GOAD (gestione operativa ambienti distribuiti) 4) SD (service desk);

Atteso che:

- nelle diverse ipotesi prese in esame dall'advisor che ha dovuto tenere conto delle specificità che regolano i rapporti con CSI Piemonte (tra cui l'esenzione IVA e un elevato livello di "governance" delegato al CSI stesso), i servizi MAC, GOSA e GOAD risultano sostanzialmente allineati e anche al di sotto rispetto a quelli di mercato;
- i servizi di sviluppo applicativo analizzati (sviluppi della Regione Piemonte) invece risultano non del tutto allineati rispetto a quelli di mercato; in ogni caso, qualora fosse necessario uno sviluppo applicativo, occorrerà attestarne la congruenza ai prezzi di mercato o attingere dall'accordo-quadro Consip;
- come già evidenziato, l'allineamento sostanziale "ai prezzi di mercato" necessita tuttavia di una successiva declinazione all'interno delle singole amministrazioni, al fine di valutare il peso dei singoli servizi in rapporto all'analisi condotta, compresi i c.d. "costi di governance";

Visto l'articolo 2, comma 225, legge 23 dicembre 2009, n. 191 e preso atto che, come da relazioni dal CSI Piemonte, in atti, sono stati, per quanto confrontabili, complessivamente rispettati i parametri qualità/prezzo delle Convenzioni/Accordo quadro attualmente attivi relativi all'Accordo Quadro Consip "System Management", all'Accordo quadro "Desktop Outsourcing" ed alla Convenzione quadro sulla Posta elettronica;

Considerato pertanto che questo primo approfondimento su un insieme significativo di servizi, porta ad ipotizzare un sostanziale allineamento complessivo tra i costi dei servizi gestionali erogati da CSI e quelli offerti dal mercato, a supporto, quindi, della legittimità e della opportunità dell'affidamento "in house";

- 2) Vincoli conseguenti alle disposizioni previste dai commi da 512 a 520 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 che delineano un nuovo sistema degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, basato sulla centralizzazione degli acquisti stessi in vista del raggiungimento di una riduzione della spesa, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip o tramite i soggetti aggregatori, documentata in uno specifico "Piano triennale" di cui al comma 513;

Preso atto che

- un primo e recentissimo riferimento operativo è stato dato dalla circolare n. 2 del 24 giugno 2016 predisposta da AGID, nella quale sono fornite indicazioni su come le pubbliche amministrazioni possono procedere agli acquisti di beni e servizi ICT nelle more della definizione del "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione";
- la circolare definisce un Modello strategico articolato su 3 livelli: 1) *infrastrutture materiali*; 2) *infrastrutture immateriali*; 3) *ecosistemi*, ponendo in questa prima fase transitoria alcuni obblighi o vincoli finalizzati a conseguire entro fine 2018 gli obiettivi di risparmio posti dalla Legge di Stabilità.

Verificato che la circolare definisce un percorso di convergenza che le amministrazioni (ed il CSI Piemonte in primo luogo) dovranno seguire sin dal 2016 per adeguare i propri sistemi al nuovo modello strategico, tra i quali:

- adesione alle infrastrutture immateriali nazionali (PagoPA, Fatturazione elettronica PA, ANPR, CIE, SPID, NoiPA, SUAP, predisponendo e trasmettendo ad AGID il piano di integrazione alle suddette infrastrutture entro dicembre 2017, per garantirne la piena operatività nel 2018 con conseguente realizzazione dei risparmi previsti: non potranno essere effettuate attività di sviluppo od adeguamento di applicazioni rientranti tra quelle disponibili nelle infrastrutture immateriali;
- non ammissibilità delle spese per la costituzione di nuovi data center (rientranti tra le infrastrutture materiali);
- piena interoperabilità interna ed esterna all'ecosistema, con interfacce applicative che dovranno essere documentate e comunicate ad AGID dei domini applicativi verticali oggetto di nuove realizzazioni o di manutenzione evolutiva da parte dell'amministrazione;

Preso atto, tuttavia, che l'applicabilità della normativa, nel caso della presenza di soggetti terzi *in-house* non risulta di facile interpretazione con particolare riguardo:

- A. all'ambito soggettivo di applicazione del comma 512 dell'art. 1 della legge 208/2015, in quanto da una lettura letterale della disposizione questa non pare sia direttamente applicabile al CSI Piemonte in quanto non facente parte delle amministrazioni...”*come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*”;

Ritenuto tuttavia non in linea con tale finalità escludere gli acquisti di beni e servizi informatici fatti dal CSI Piemonte, atteso che questa ultima pur distinta giuridicamente dalla pubblica amministrazione costituisce, per così dire, un “braccio operativo informatico” della stessa Città metropolitana, a tal punto che - per gli acquisti che effettua - è tenuta in via generale al rispetto delle regole sull'evidenza pubblica e considerato che il Consorzio è chiamato a concorrere al perseguimento degli obiettivi ed al rispetto dei vincoli, recati dalla disciplina in esame per conto della Città metropolitana;

Richiamata a tal proposito l'Assemblea del CSI Piemonte del 21 marzo 2016 che ha approvato l'atto di indirizzo relativo alla individuazione dell'*”Iter autorizzativo per l’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività in deroga ex art. 1, c. 516 della L. 208/15: approvazione della linea di indirizzo al CSI-Piemonte ai sensi dell’art. 11, c. 1, lett. e) dello Statuto”* ai sensi del quale è stata decisa una ripartizione delle autorizzazioni in parola in questo modo:

- a) fino ad un importo di Euro 150.000,00 (IVA esclusa): autorizzazione alla deroga assunta dal Direttore Generale;
 - b) oltre l'importo di Euro 150,000,00 (IVA esclusa): autorizzazione alla deroga assunta dal Consiglio d'Amministrazione, con trasmissione all'Assemblea di un'informativa trimestrale nella quale siano elencati gli acquisti in deroga effettuati con evidenza delle relative motivazioni.
- B. all'applicabilità del comma 516 della Legge 208/2016 del 28 dicembre 2015, che individua un percorso amministrativo specifico per derogare all'obbligo di adesione al sistema Consip/Soggetti aggregatori, al CSI Piemonte;

Verificato infatti che, da un punto di vista più operativo, solo il Consorzio dispone delle professionalità e delle risorse necessarie a governare un sistema informativo complesso, mentre nella Città metropolitana tali figure non sono più presenti, sia perché il modello prescelto di “*insourcing*”, alcuni anni or sono, ha previsto il distacco del personale tecnico presso il CSI stesso, sia perché i numerosi vincoli normativi che hanno dapprima limitato le assunzioni e poi ridotto la dotazione organica, hanno coinvolto anche il settore dei sistemi informativi;

Convenuto pertanto che:

- il Consorzio, in qualità di centro di aggregazione, di regolatore e di gestore del fabbisogno di beni e servizi informatici per la PA piemontese ha, per certi versi, anticipato la tendenza del legislatore a concentrare su pochi soggetti qualificati l’approvvigionamento di alcune categorie merceologiche, particolarmente diffuse;
- il CSI Piemonte, almeno per alcuni Accordi quadro attivi contenenti servizi, in tutto o in parte, attualmente erogati alla Città metropolitana, previsti dal sistema Consip/Soggetti aggregatori ⁽¹⁾, sia l’unico soggetto in grado di valutarne, da un punto di vista tecnico, la idoneità a soddisfare il fabbisogno “aggregato” degli enti consorziati e della Città metropolitana in particolare con la conseguenza che quanto previsto dal comma 512 e dal comma 516 dell’art. 1 della legge 208/2015 deve essere osservato, in prima battuta, dal Consorzio stesso;
- in caso di comprovata impossibilità a ricorrere ai predetti canali di rifornimento Consip/Soggetti aggregatori, il CSI potrà accedere, nelle ipotesi contemplate dal comma 516, dell’art. 1 della citata legge di stabilità 2016, con provvedimento motivato del proprio organo amministrativo di vertice, ad altri operatori presenti sul mercato, dando atto della peculiarità del servizio richiesto e delle specifiche ragioni per cui non è possibile l’acquisto attraverso i canali di cui al predetto comma 512; il CSI è tenuto inoltre al rispetto dei limiti di spesa imposti dal comma 515 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016 e a tal proposito condividerà con la Città metropolitana le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa;

Preso atto che:

- per quanto concerne la Città metropolitana di Torino, va comunque ricordato come la riduzione della spesa informatica (per la gestione, ma ancor più per investimenti in innovazione), sia stata costantemente ridotta nel corso dell’ultimo decennio, passando da un da una spesa complessiva nell’anno 2010 di circa € 9.679.000,00, ad € 7.035.000,00 come previsione per l’anno 2016;

(1) Ad esempio, per quanto riguarda le Convenzioni Consip “**Server 9**”, “**Server 10**”, “**Licenze Oracle**” è evidente che l’approvvigionamento (anche per la “*mission*” del Consorzio) debba essere previsto a carico del Consorzio stesso: tanto la gestione della server farm relativamente all’acquisizione dei server, quanto la gestione dei database per le licenze Oracle, sono infatti di competenza diretta del CSI e non sarebbe compatibile con l’attuale assetto consortile un approvvigionamento diretto da parte della Città metropolitana.

Vi sono, invece, alcuni accordi quadro relativi a servizi informatici per i quali la situazione si presenta di particolare complessità, in quanto i servizi offerti dal sistema Consip/Soggetti aggregatori possono, anche solo parzialmente, coincidere con i servizi attualmente resi dal CSI Piemonte alla Città metropolitana o ad altri consorziati; è il caso degli accordi quadro denominati “**System Management**”, “**Sviluppo applicativo**”, “**Desktop Outsourcing 2**” e “**Posta elettronica**” per i quali si ritiene, ugualmente, che permanga in capo al CSI ogni determinazione in merito all’approvvigionamento tramite Consip/Soggetti aggregatori.

E’ evidente che la Città metropolitana sarà tenuta ad osservare i predetti commi 512 e 516 per tutti quegli acquisti (residuali) di beni e servizi informatici che non rientrano nell’ambito della Convenzione con CSI Piemonte.

- la sensibile riduzione della spesa deriva anche, nella misura del 10% circa, dal regime di esenzione IVA in esercizio dal 2010, ma anche da altri fattori, tra i quali incide sicuramente una componente di maggior efficienza del CSI, ma anche, purtroppo, la scelta di eliminare le penali contrattuali ed i livelli di servizio più stringenti;
 - peraltro, la carenza di risorse per investimenti rende - in prospettiva - molto più problematico il raggiungimento di risparmi gestionali in quanto il mantenimento di un sistema informatico tecnologicamente sempre più obsoleto comporta costi e difficoltà tecniche crescenti; nel caso della Città metropolitana, devono essere gestiti e mantenuti in efficienza sistemi che si basano su HW con una vita media pari a circa 12 anni, ed applicativi che spesso sono entrati in produzione oltre 15 anni fa (ad esempio, il sistema di gestione degli atti amministrativi ha circa 18 anni di vita).
 - si è operato all'inizio del 2016 per limitare ove possibile gli acquisti di servizi esterni e di trattamento dati che sono le uniche due attività "ad hoc" sulle quali è pensabile, nel breve periodo, intervenire per realizzare ulteriori efficienze; in tutti gli altri casi si tratta di servizi erogati ai singoli settori e solo con la dismissione degli stessi e con una programmazione adeguata è ipotizzabile un'ulteriore modifica del perimetro: a tal fine è stata inviata specifica comunicazione alle Aree/Servizi interessati al fine di razionalizzare ancor più i servizi erogati dal Consorzio e di mantenere solo quelli strettamente indispensabili, anche al fine di riorientare la spesa in attività volte ad adeguare i processi ed i procedimenti al quadro normativo;
- 3) Vincoli che potranno emergere dalla *procedura di dialogo competitivo* attualmente in corso, relativa alla cessione di parte o tutte le attività attualmente in capo al Consorzio, conseguente ad una autonoma valutazione dell'Amministrazione alla conclusione della procedura stessa, compresa la verifica in ordine alla ricorrenza ed alla sussistenza delle condizioni per l'affidamento *in house*;
- 4) Vincoli derivanti dall'applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in vigore dal 19 aprile 2016 che recepisce le direttive 23-24-25/2014 del Parlamento e del Consiglio Ue, stabilisce a quali condizioni è legittimo un affidamento diretto a soggetto *in house* senza ricorso al mercato, in particolare gli artt. 5 e 192;

Visto l'art. 192 della citata legge che impone, in termini generali per gli affidamenti *in house*:

- l'istituzione, a cura dell'ANAC, di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti *in house* o che esercitano funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire affidamenti diretti;
- la previsione di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza anche per gli affidamenti *in house*;
- la previsione che anche negli affidamenti diretti *in house* sia compiuta la valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;
- l'obbligo di dare conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato nonché dei benefici per la collettività, della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché, ancora e infine, di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Verificato che:

- già oggi il CSI Piemonte si pone come ente aggregatore e regolatore del fabbisogno dei beni e servizi informatici nell'ambito locale, finalizzato al raggiungimento di due obiettivi sostanziali: da un lato, la razionalizzazione e il contenimento delle spese che, altrimenti,

- sarebbero suddivise e parcellizzate fra più amministrazioni, consente infatti un maggiore peso contrattuale, minori costi di gestione oltre alla possibilità di ottenere prezzi unitari vantaggiosi, realizzando economie di scala; dall'altro, la specializzazione del Consorzio, in risposta al sempre più elevato livello tecnico ed alla complessità normativa del settore, deve garantire e dovrà garantire in futuro, quella professionalità specifica tesa a rendere più efficiente la funzione dell'approvvigionamento e della gestione dei beni e servizi informatici;
- in questa logica, tenendo conto del quadro normativo e della sua probabile evoluzione, il CSI Piemonte dovrebbe tendere a caratterizzarsi sempre più come soggetto "pre-competitivo" in grado di aggregare e stimolare la domanda e di scegliere, direttamente dal mercato, i migliori servizi e prodotti informatici, soprattutto attraverso gli strumenti messi a disposizione dai Soggetti aggregatori, garantendo - al contempo - la migliore integrazione sia per la parte infrastrutturale, sia per quella applicativa tra i diversi soggetti che operano nel libero mercato;

Vista la DGR n. 1 - 3120 del 11 aprile 2016 con la quale la Regione ha approvato alcune linee guida e si è impegnata a promuovere la costituzione di un tavolo di coordinamento tra i maggiori enti pubblici presenti nell'organismo *in house* per l'esercizio del controllo analogo congiunto, mediante il Comitato interno sul controllo analogo, costituito ai sensi dell'art. 2 delle Linee guida stesse;

Ritenuto che i dati sopra esposti, nel loro complesso, giustifichino, pertanto, l'adozione della presente soluzione "*in house*" poiché ritenuta congrua dal punto di vista economico e idonea a garantire gli obiettivi di efficienza, economicità e di qualità del servizio reso, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Verificato che la Convenzione disciplina i rapporti generali tra la Città metropolitana ed il CSI Piemonte, con particolare riferimento:

- all'art. 7 comma 1 dello Statuto del CSI che stabilisce che i rapporti tra il Consorzio e gli Enti consorziati, in conformità con il piano delle attività annuale, sono definiti in programmi attuativi o tramite apposite convenzioni o atti di affidamento che assicurano al CSI la remunerazione dei fattori di produzione;
- all'articolo 7 comma 2 dello Statuto del CSI, per il quale ciascun Ente consorziato può richiedere al CSI tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle "finalità e compiti" del Consorzio, quali delineati dalla L.R. n. 48/75, dalla L.R. n. 13/78 e dall'art. 4 dello Statuto;
- al terzo comma dell'art. 7 dello Statuto del CSI che stabilisce che: "I servizi e/o le forniture posti a disposizione degli Enti consorziati sono definiti, periodicamente, in un documento approvato dal Consiglio d'Amministrazione, in cui vengono definite le caratteristiche dei servizi da erogarsi, le modalità di richiesta da parte degli Enti consorziati, le modalità e le tempistiche di realizzazione, la quantificazione dei corrispettivi, e le modalità di rendicontazione dell'attività svolta";

Atteso che:

- la natura *in house* dei rapporti con CSI Piemonte rende sostanzialmente incongruente un sistema sanzionatorio basato esclusivamente su penali monetarie, data la coincidenza tra soggetto sanzionatore e consorziato che finisce per trasformare il pagamento delle sanzioni in una mera partita di giro;
- la proprietà interamente pubblica del CSI Piemonte comporta una piena coincidenza tra proprietà e controllo per effetto della quale le conseguenze di qualunque discrasia sul terreno del conseguimento sia degli standard quali-quantitativi, sia degli obiettivi di efficienza e di economicità assegnati Consorzio finiscono comunque per gravare sull'ente locale;

Ritenuto pertanto opportuno, ai fini della coerenza del sistema di incentivazione e del controllo dei servizi erogati, che la remunerazione variabile del personale del CSI Piemonte sia collegata anche al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Tavolo strategico, come da art. 12 della Convenzione;

Vista la L.R. 13/1978 e s.m.i. e in coerenza con la disposizione sopra richiamata dell'art. 7, comma 1, dello Statuto del CSI, secondo la quale "i rapporti tra il Consorzio e gli Enti consorziati, in conformità con il piano delle attività annuale, sono definiti in programmi attuativi o tramite apposite convenzioni o atti di affidamento che assicurano al CSI la remunerazione dei fattori di produzione;

Considerato che, in coerenza con la propria programmazione generale e di settore, nelle more della ridefinizione del Catalogo dei Servizi del CSI e nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui all'art 1, commi 512 e seguenti della Legge di Stabilità 2016, la Città metropolitana ritiene necessario, quindi, procedere alla proroga della "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA", per il periodo luglio 2016 - 31 dicembre 2016, al fine di dare continuità ai servizi del Sistema Informativo erogati dal CSI, indicati negli Allegati Tecnici alla Convenzione approvata con il presente provvedimento e/o in specifici atti di affidamento che interverranno in vigenza della stessa;

Ravvisato che L'AVCP (ora ANAC) con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 avente ad oggetto "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010", n. 136 ribadisce la non necessarietà degli adempimenti nell'ipotesi in cui l'affidamento sia qualificabile come affidamento in house;

Dato atto che la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole ai sensi del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 24.10.2007, come risulta dalla documentazione agli atti del Servizio;

Riconosciuta la necessità di provvedere in tempi brevi alla formalizzazione degli atti conseguenti al presente provvedimento;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n.114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 37916/2014 del 30 ottobre 2014 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del Direttore Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitanano;

Visto l'art. 134, comma 4, del Citato Testo Unico, approvato con D.Lgs. 267/2000 e ritenuta l'urgenza;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la proroga della “*Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA*” tra Città metropolitana e CSI-Piemonte, per la gestione del sistema informativo per il periodo che va dal 1 luglio 2016 al 31 dicembre 2016, Convenzione che si allega sotto la lettera A) e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto, per i motivi in premessa richiamati, che sussistono i requisiti previsti dall'art.192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per le parti di immediata applicazione;
- 3) di prendere atto che il CSI Piemonte sarà tenuto, per i servizi erogati in tutto o in parte alla Città metropolitana, al rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 512 della legge di stabilità 2016 e che, in caso di comprovata impossibilità a ricorrere ai predetti canali di rifornimento, il CSI potrà accedere, nelle ipotesi contemplate dal comma 516, dell'art. 1 della citata legge di stabilità 2016, con provvedimento motivato del proprio organo amministrativo di vertice, ad altri operatori presenti nel mercato nel rispetto dell'evidenza pubblica, dando atto della peculiarità del servizio richiesto e delle specifiche ragioni per cui non è possibile l'acquisto attraverso i canali di cui al predetto comma 512, come da Assemblea del CSI Piemonte stesso del 21 marzo 2016; il CSI è tenuto, inoltre, al rispetto dei limiti di spesa imposti dal comma 515 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 e a tal proposito condividerà con la Città metropolitana le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa una volta pubblicato il “Piano triennale”;
- 4) di dare atto, altresì, che, in funzione di auspiccate circolari interpretative della normativa nazionale vigente e dei piani triennali per l'informatica nazionale e regionale ed al fine di allineare il Catalogo dei Servizi al fine di rendere più immediata e stringente la comparazione con i prezzi standard di mercato, si avvierà un percorso di revisione della documentazione allegata alla Convenzione;
- 5) di dare atto che è in corso la procedura di dialogo competitivo che potrebbe cambiare l'assetto istituzionale e operativo del CSI e che ciò potrebbe comportare una revisione complessiva delle procedure operative del Consorzio;
- 6) di dare atto che, con successivi provvedimenti, si procederà ad individuare i servizi occorrenti - anche tenendo conto degli attuali vincoli normativi - non comportando la proroga della presente Convenzione alcun obbligo finanziario da parte della Città metropolitana;
- 7) di prendere atto che la presente Convenzione definisce unicamente il quadro contrattuale all'interno del quale si definiscono le specifiche CTE (Configurazione Tecnico - Economica) e PTE (Proposte Tecnico Economiche) e che, solo in sede di approvazione delle CTE e delle PTE verranno altresì assunti i relativi impegni di spesa, in relazione alle disponibilità di bilancio.

* * * * *

(Segue l'illustrazione del Dott. Dani per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato)

~ ~ ~ ~ ~

La **Sindaca Metropolitana**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA per il periodo 1 luglio 2016 - 31 dicembre 2016. Approvazione.

N. Protocollo: 10284/2016

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 12
Votanti = 12

Favorevoli 12

(Amprino - Appendino - Avetta - Carena - Carretta - Gambetta - Giachello - Griffa - Marocco - Martano - Montà - Pianasso)

La deliberazione risulta approvata.

~~~~~

La **Sindaca Metropolitana** pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 12  
Votanti = 12

Favorevoli 12

(Amprino - Appendino - Avetta - Carena - Carretta - Gambetta - Giachello - Griffa - Marocco - Martano - Montà - Pianasso)

**La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.**

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
F.to G. Formichella

La Sindaca Metropolitana  
F.to C. Appendino

/ar

**CONVENZIONE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI AL CSI-PIEMONTE  
PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN REGIME DI ESENZIONE IVA**

Tra

La Città Metropolitana di Torino con sede in Torino, Via Maria Vittoria - 12 (C.F. 01907990012), in persona \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Torno, presso la sede della Città Metropolitana di Torino (nel seguito Città Metropolitana)

e

Il CSI-Piemonte, Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino Corso Unione Sovietica - 216 (C.F. 01995120019), in persona \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Torino presso la sede del Consorzio, (nel seguito CSI)

**PREMESSO CHE**

- il Consorzio per il Sistema Informativo è stato istituito con L.R. Piemonte del 4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di “mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa” (art. 3 L.R. n. 48/75);
- il CSI è un Consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico e costituisce ente strumentale, nonché struttura in house, degli enti consorziati, i cui interessi rappresentano le funzioni - con riferimento all’ambito di competenza - oggetto dell’attività consortile;
- il CSI, in ragione del conferimento operato dagli enti consorziati attraverso la sua costituzione, agisce quale ente direttamente incaricato ad operare in loro vece nell’ambito dei Sistemi Informativi;
- il CSI, con Verbale di Assemblea Straordinaria di cui all’atto rogito notaio Sicignano Rep. n. 37597/15392 registrato a Torino in data 16/06/2005 al n. 5103 ha deliberato la modifica all’articolo 1 comma 2 dello Statuto del CSI, consistente nella proroga della durata del Consorzio fino al 31 dicembre 2105;
- lo Statuto del CSI definisce agli artt. 4, 5 e 7 le finalità, le attività istituzionali e i rapporti tra CSI e gli Enti Consorziati;
- in particolare lo Statuto del CSI all’art. 4 comma 2 lettera a) stabilisce che il CSI progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo Regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati, in coerenza con gli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ove applicabili;
- il CSI è ente strumentale di tutti i consorziati (enti pubblici, enti strumentali interamente pubblici - entrambi anche in forma associata - e società a totale partecipazione pubblica) i quali esercitano nei suoi confronti il controllo analogo fra l’altro attraverso la nomina diretta di loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione; l’art. 5, comma 2, dello Statuto prevede inoltre che il consorzio eserciti le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione unitaria, uniforme, associata o semplificata delle funzioni e servizi a carattere istituzionale;

- l'art. 7 comma 1 dello Statuto del CSI stabilisce che i rapporti tra il Consorzio e gli Enti consorziati, in conformità con il piano delle attività annuale, sono definiti in programmi attuativi o tramite apposite convenzioni o atti di affidamento che assicurano al CSI la remunerazione dei fattori di produzione;
- ai sensi dell'articolo 7 comma 2 dello Statuto del CSI, ciascun Ente consorziato può richiedere al CSI tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle "finalità e compiti" del Consorzio, quali delineati dalla L.R. 4.9.1975 n. 48, dalla L.R. 15.3.1978 n. 13 e dall'art. 4 dello Statuto;
- il terzo comma dell'art. 7 dello Statuto del CSI stabilisce che: "I servizi e/o le forniture posti a disposizione degli Enti consorziati sono definiti, periodicamente, in un documento approvato dal Consiglio d'Amministrazione, in cui vengono definite le caratteristiche dei servizi da erogarsi, le modalità di richiesta da parte degli Enti consorziati, le modalità e le tempistiche di realizzazione, la quantificazione dei corrispettivi, e le modalità di rendicontazione dell'attività svolta";
- in quanto Amministrazione Aggiudicatrice, il CSI è, in ogni caso, sempre tenuto all'osservanza della disciplina sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisizione dei beni e dei servizi e lavori di cui necessita per l'esecuzione delle attività affidategli dagli Enti consorziati, incluso l'obbligo di osservare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari quando affida appalti a terzi;
- la Città Metropolitana è Ente consorziato sostenitore del CSI e dunque può procedere - anche in ragione di quanto sopra - all'affidamento diretto di servizi in favore dello stesso nel rispetto dei termini e dei limiti indicati nell'oggetto consortile e di quanto previsto dallo Statuto, ovvero nel rispetto delle funzioni strumentali del Consorzio come quiivi riconosciute e richiamate;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" è entrata in vigore l'8 aprile 2014;
- l'art. 10 del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e individua le operazioni esenti IVA;
- la Legge Finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007, art. 1, commi 261, lett. b, e 262) ha introdotto modifiche normative in materia di revisione del regime di esenzione delle prestazioni rese tra soggetti collegati che svolgono attività esenti;
- l'art. 82, comma 16, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge n. 133 del 2008 ha dato completa attuazione alle modifiche normative di cui al punto precedente;
- l'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 23/E del 8 maggio 2009 ha definito al punto 2 il Regime di esenzione delle prestazioni rese dai consorzi costituiti tra soggetti che non hanno diritto alla detrazione (art. 10, secondo comma, DPR n. 633 del 1972);
- l'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 5/E del 17 febbraio 2011 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al regime di esenzione per le prestazioni di servizi rese da consorzi o società consortili ai propri consorziati o soci (art. 10, secondo comma, D.P.R. n. 633 del 1972);
- la Provincia ed il CSI in data 29.12.2014 hanno sottoscritto la "*Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA*", valida per il periodo 01.01.2015-31.03.2015, prorogata al 31.12.2015 con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17-7840/2015 del 1/4/2015 e fino al 30.06.2016 con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 82-35913/2015 del 10/11/2015;
- il Consiglio di Amministrazione del CSI, coerentemente a quanto indicato all'art. 7 comma 3 dello Statuto, ha approvato nella seduta del 22.12.2015 la "Struttura del Catalogo dei Servizi" e le modalità di quantificazione dei corrispettivi";

- la Città Metropolitana con nota prot. n. 46086 del 13/04/2016 ha presentato dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA nel corso dell'anno 2016;
- il dettaglio dei servizi oggetto della presente Convenzione è contenuto negli Allegati Tecnici che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto;

#### DATO ATTO CHE

- i servizi oggetto della presente Convenzione sono erogati nel quadro definito dal D.Lgs 82/2005 e s.m.i.;

#### OSSERVATO CHE

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il presente Atto.

### **Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:**

#### *PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI*

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **Art. 1 Programmazione, indirizzi, impegni e controlli**

1. La Città metropolitana, coerentemente con quanto indicato in premessa, riconosce il CSI quale proprio ente in house e strumentale per la gestione dei propri sistemi informativi, in coerenza con le funzioni strumentali riconosciutegli ed attribuitegli all'atto di consorzio ovvero con la presente Convenzione, nonché in coerenza con le funzioni strumentali riconosciute nella legge costitutiva nonché nel suo Statuto, qui integralmente richiamate e fatte proprie con riferimento alle funzioni strumentali ivi richiamate;
2. La Città metropolitana, coerentemente con quanto sopra indicato, oltre ad esercitare il controllo analogo sul Consorzio, con riferimento alla governance consortile, nei modi previsti nel relativo Statuto, si impegna altresì all'esercizio di detto controllo mediante gli specifici strumenti di verifica e monitoraggio dei servizi così acquisiti, come di seguito precisati.
3. La Città metropolitana riconosce altresì che il Patto Consortile che lo lega al CSI, unitamente agli altri soggetti consorziati, rappresenta la volontà di mettere a fattor comune un interesse condiviso ovvero l'obiettivo di innovazione tecnologica ed organizzativa che la stessa persegue così da ottenere vantaggi in termini economici e realizzativi per se e per gli altri Enti consorziati; in particolare, la Città metropolitana riconosce al Consorzio il valore aggiunto, intrinseco alla propria natura, funzione e ruolo, di gestione evoluta di sistemi informativi complessi, con modalità tali da garantire economie di scale, efficienze e efficacia operativa non altrimenti raggiungibili;
4. La Città metropolitana si impegna quindi, anche mediante il corretto esercizio del potere di controllo analogo che gli spetta, alla partecipazione fattiva delle funzioni di indirizzo e controllo per favorire la crescita e la valorizzazione del CSI quale Ente al servizio proprio e di tutti gli enti consorziati.
5. La Città metropolitana definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire il controllo sulla gestione di CSI, come anche di seguito precisato, relativamente alle attività affidate, stimolando processi di miglioramento, sia sul piano dell'organizzazione amministrativa e

delle attività gestionali, promuovendo l'analisi dei costi, del rendimento della gestione e delle decisioni organizzative del servizio reso. La Città metropolitana esercita il controllo sull'attuazione degli affidamenti conferiti a CSI e valuta gli effetti della gestione delle attività al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti. Il CSI, si impegna a sua volta a coinvolgere adeguatamente la Città metropolitana nelle attività alla stessa destinate, assicurando la massima trasparenza e condivisione.

6. A tal fine, la Città metropolitana adotta, periodicamente, delle procedure atte a confrontare il livello del servizio effettivamente reso, l'efficienza, nonché il grado di soddisfazione del servizio con entità comparabili con il contesto organizzativo e tecnologico in cui la Convenzione Quadro si colloca. L'analisi potrà avvenire attraverso tecniche di benchmarking (tecniche di analisi delle caratteristiche dei servizi erogati da comparare con servizi analoghi erogati da Fornitori a Clienti con caratteristiche analoghe) e di customer satisfaction (analisi dei livelli di soddisfazione degli utenti rispetto al servizio erogato con l'obiettivo di verificare il grado di corrispondenza tra servizio erogato a favore dell'Utente, nonché di identificare possibili aree di miglioramento ovvero di integrazione), o altre modalità.
7. La Città metropolitana individua, in coerenza con la propria programmazione complessiva, le attività di interesse da affidare a CSI, impartendo direttive e definendone gli obiettivi, i programmi, le priorità e assegnando le risorse economiche da destinare ai singoli affidamenti su base pluriennale.
8. La Città metropolitana riconosce altresì il CSI quale proprio partner organizzativo e tecnico nell'ambito di eventuali progetti di riuso software ex art. 69 del CAD (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) con altre Pubbliche Amministrazioni, in coerenza con le funzioni istituzionali allo stesso attribuite.

## **Art. 2 Tavolo Strategico**

1. Le Parti convengono sulla necessità di istituire un Tavolo Strategico, la cui composizione e modalità operative saranno definite, anche con la partecipazione di altri Enti consorziati, come ulteriore e specifico strumento tramite cui la Città metropolitana potrà esercitare con maggiore efficacia il controllo analogo, anche con riferimento agli specifici servizi affidati al Consorzio. Detto strumento ha lo scopo di garantire una maggiore pianificazione ed una conseguente migliore programmazione delle attività finalizzate ad obiettivi di innovazione, efficacia, qualità ed efficienza.

Gli obiettivi del Tavolo Strategico comprendono:

- valutare il grado di rispondenza e copertura dei servizi erogati da CSI, condividendone la strategia di evoluzione e valutando nuovi ambiti di intervento
- valutare, esprimendo preventivamente pareri o indicazioni non vincolanti, le opportunità di investimento effettuate dal CSI per l'adozione o la messa a disposizione di soluzioni informatiche a sostegno dei servizi o di soluzioni applicative per specifici servizi di business
- l'adozione di linee guida nella definizione dei piani strategici pluriennali dell'Ente, al fine di orientare le attività congiunte

Il Tavolo strategico può attivare gruppi di lavoro congiunti su specifici ambiti di interesse, al fine di assicurare le azioni utili al perseguimento degli obiettivi fissati.

Il Tavolo Strategico viene convocato dal Referente nominato dalla Città metropolitana almeno ogni sei mesi, e produce un documento di valutazioni e raccomandazioni che viene trasmesso al Tavolo di Gestione della Convenzione art. 16, e al Consiglio di Amministrazione del CSI, per le rispettive valutazioni e nel rispetto delle loro prerogative.

### **Art. 3 Finalità e oggetto**

1. La presente convenzione disciplina, nel rispetto della normativa ed orientamenti giurisprudenziali nazionali e comunitari, anche in materia di in-house providing, i principi e le disposizioni generali che devono essere osservate per qualsiasi affidamento disposto dalla Città metropolitana al CSI, nell'ambito dell'affidamento dei servizi in regime di esenzione IVA, rientranti tra le finalità del CSI.
2. I servizi erogati dal CSI perseguono l'obiettivo di garantire l'interoperabilità e l'integrazione dei sistemi informativi degli Enti consorziati.
3. La presente convenzione, in particolare, ha ad oggetto i servizi indicati negli Allegati Tecnici, che avranno valenza annuale, e/o in specifici Atti di affidamento che interverranno in vigore di Convenzione. In tali Atti, saranno definite le attività richieste concordate sulla base di quanto definito dal documento di cui all'art. 7 comma 3 dello Statuto.
4. E' esclusa in ogni caso dalla presente convenzione la fornitura/cessione di beni (fatti salvi i casi in cui gli stessi siano accessori alla prestazione del servizio) oggetto di separati atti, ai quali non è applicabile l'esenzione IVA.
5. Il CSI dovrà erogare i servizi utilizzando le competenze, le funzioni organizzative e le strutture tecnico-informatiche necessarie, mettendo a disposizione della Città metropolitana risorse di provata capacità ed esperienza con riferimento alla tipologia di prestazioni affidate.

### **Art. 4 Normativa rilevante**

1. Nell'ambito dell'autonomia di cui dispone, CSI assicura che la gestione dei procedimenti amministrativi ad esso affidati avvenga nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare statale e regionale applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa, di correttezza finanziaria e di contenimento dei costi.

### **Art. 5 Appalti di servizi e affidamenti a terzi**

1. In ogni caso di acquisizione esterna di servizi e, comunque, di affidamento di attività secondo le modalità di gestione di cui all'art. 8 dello Statuto, CSI si atterrà alle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. nonché, ove applicabile, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
2. L'affidamento di consulenze e di collaborazioni avverrà nell'osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza delle procedure e di efficace e appropriata selezione dei candidati, secondo quanto disposto dal Regolamento per il conferimento di incarichi esterni vigente ed approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI.
3. Città metropolitana e CSI si atterranno, per tutti gli aspetti di pertinenza della presente Convenzione, a quanto disposto dalla L. 190/2012 in materia di anticorruzione e trasparenza.
4. Anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, la Città metropolitana, in un'ottica di valorizzazione degli asset consortili nei termini e nelle forme consentite dalla legge e determinate nelle sedi competenti, si rende disponibile a regolamentare - con separato atto - modalità di trasferimento, sia pure temporaneo, degli asset e del know how di titolarità o cotitolarità della Città metropolitana medesima e che risultano nella disponibilità del CSI per il perseguimento delle finalità consortili oltre che per l'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione



*PARTE SECONDA*  
*DISPOSIZIONI PARTICOLARI*

**Art. 6 Modalità di definizione e di aggiornamento delle esigenze**

1. Coerentemente con gli indirizzi e le linee programmatiche di evoluzione del sistema informativo della Città metropolitana e sulla base delle esigenze espresse della Città metropolitana, il CSI predispone ogni anno per l'esercizio successivo, un documento di previsione annuale e pluriennale dei relativi costi presunti denominato "Piano dei Servizi". Tale documento costituisce elemento utile per la Città metropolitana al fine delle previsioni di bilancio annuale e pluriennale.
3. Conseguentemente, il CSI predispone i seguenti documenti:
  - CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA (CTE) DELL'ENTE  
In questo documento vengono rappresentati e dimensionati, su base annua, tutti i servizi gestiti in continuità e gli altri servizi identificati al momento della sua stesura. Il documento viene proposto di norma entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento;
  - PROPOSTE TECNICO ECONOMICHE (PTE)  
In questi documenti vengono descritti, dimensionati e valorizzati i servizi individuati nel corso dell'anno. Le PTE vengono redatte solo a fronte di esplicita richiesta della Città metropolitana.
4. Con riferimento ai servizi erogati in continuità, il CSI dimensiona e attiva per l'anno successivo le proprie strutture produttive, con i costi che ne derivano e per successiva rendicontazione, fatte salve diverse indicazioni della Città metropolitana.
5. La Città metropolitana potrà chiedere nuovi servizi e/o varianti ai servizi oggetto della presente Convenzione, nel corso del periodo di vigenza, purché l'introduzione degli stessi tenga conto delle rispettive necessità operative e di quanto previsto dallo Statuto del CSI.
6. Qualora la Città metropolitana ed il CSI ritengano opportuno o necessario introdurre varianti o miglioramenti ai documenti "Configurazione Tecnico Economica" e "Proposte Tecnico Economiche", le stesse dovranno essere formalizzate con specifica proposta scritta e avviate solo previa approvazione della Città metropolitana.

**Art. 7 Modalità di offertazione e stima dei costi**

1. Le modalità di offertazione e stima dei costi sono definite nel documento di cui all'art. 7 comma 3 dello Statuto del CSI.
2. Nel rispetto della Legge n. 135/12 del 7 agosto 2012 e s.m.i., i prezzi e le stime economiche a preventivo, espone per i servizi di cui alla presente Convenzione non devono essere superiori, a parità di servizi offerti, a quelli indicati nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o da Centrali di Committenza regionali e devono essere comunque allineati ai prezzi di mercato come previsto dal comma 553, art. 1, Legge 147/2013 (Legge di Stabilità). Il confronto tra i preventivi esposti ed i prezzi di mercato dovrà avvenire a parità di condizioni, tenendo conto altresì del regime fiscale applicato. In caso di disallineamento tra il preventivo esposto dal CSI ed i prezzi di mercato, il CSI si impegna sin d'ora ad intraprendere azioni correttive finalizzate ad adeguare le stime economiche con quelle di riferimento.
3. L'affidamento formale delle attività da parte della Città metropolitana al CSI avverrà con determina di approvazione della CTE/PTE e relativa assunzione di impegno comunicata in forma scritta al CSI da cui risultino gli estremi e il dispositivo del provvedimento.
4. La Città metropolitana corrisponderà al CSI per ciascuno degli affidamenti, un corrispettivo pari alla copertura dei costi, diretti, indiretti e generali sostenuti da CSI sulla base del modello di contabilità industriale, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del CSI e

trasmesso alla Città metropolitana.

In particolare, la valorizzazione dei servizi offerti avverrà facendo riferimento alle tariffe indicate in listino o ricorrendo a preventivi a corpo che riflettano i costi complessivi stimati per l'erogazione del servizio medesimo.

Il preventivo a corpo sarà calcolato, in sede di offertazione, sulla base di stime inerenti i costi diretti, indiretti ed i costi generali afferenti le prestazioni e riporterà la previsione dei costi al netto delle quote di costo derivanti dalla ripartizione degli oneri finanziari, che tengano altresì conto dello specifico servizio erogato.

#### **Art. 8 Condizioni per l'applicabilità dell'esenzione IVA**

1. I servizi oggetto della presente convenzione sono esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) come indicato in premessa.
2. Qualora, nel corso di validità della presente convenzione la Città metropolitana non presenti entro il 31/3 di ciascun anno la dichiarazione del permanere dei requisiti ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA, a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno le prestazioni saranno automaticamente soggette all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

#### **Art. 9 Modalità di rendicontazione e fatturazione**

1. Il CSI garantisce che il processo di rendicontazione avverrà con la massima trasparenza, secondo quanto condiviso con l'Ente in occasione di incontri appositamente convocati ed eventualmente attraverso appositi cruscotti di monitoraggio, mettendo a disposizione tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e un controllo periodico circa l'andamento dei livelli di servizio previsti al successivo art. 15.
2. La rendicontazione, secondo quanto previsto dal Documento ex art. 7 comma 3 dello Statuto del CSI, si svilupperà attraverso il monitoraggio dell'avanzamento attività e previsioni a finire (dal secondo trimestre) e la Rendicontazione economica.  
Le rendicontazioni economiche evidenzieranno i costi consuntivati al periodo, il confronto con il rispettivo preventivo e la stima economica a finire, con periodicità trimestrale. I prospetti di monitoraggio e di rendicontazione economica predisposti da CSI consentiranno di monitorare gli avanzamenti al fine di minimizzare gli scostamenti finali con azioni correttive in corso d'opera.
3. Le fatture vengono emesse sulla base dei preventivi di spesa, come segue:
  - per i servizi oggetto di PTE, le modalità di fatturazione saranno ivi descritte.
  - per i servizi previsti in CTE: sulla base dei costi preventivati con cadenza mensile posticipata in regime di esenzione IVA, ciascuna per un importo pari a un dodicesimo della valorizzazione previsionale annuale. La correlazione fra importi fatturati e costi effettivamente rendicontati e l'eventuale determinazione del conguaglio avverrà solo a fine esercizio.
4. Le specifiche modalità di controllo o di rendicontazione derivanti dalle norme regolatrici i servizi finanziati con Fondi Europei, che comportano eventualmente anche l'adeguamento a strutture procedurali specifiche, purché nel rispetto dei requisiti sui quali si fonda il regime di esenzione IVA, sono definite, se presenti, in apposito Allegato Tecnico e dovranno essere osservate in sede di predisposizione delle PTE e dei relativi atti di affidamento.

#### **Art. 10 Conguaglio**

1. Al termine dell'esercizio, CSI effettuerà le opportune operazioni di conguaglio economico in relazione ai singoli servizi prestati con riferimento a ciascun impegno di affidamento. Nel caso in cui la Città metropolitana effettui più atti di affidamento, si effettueranno un corrispondente numero di operazioni di conguaglio. Le eventuali poste debitorie e creditorie

risultanti da ciascun conguaglio, potranno formare oggetto di compensazione ai sensi della disciplina vigente.

2. CSI si impegna a fornire alla Città metropolitana il consuntivo annuale, a seguito dell'approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea dei Soci. Tale consuntivo deve illustrare i costi totali effettivamente sostenuti nell'anno per l'erogazione dei servizi affidati dalla Città metropolitana, evidenziando, per ogni affidamento, l'eventuale scostamento rispetto all'affidato ed il relativo conguaglio.
3. Dal costo dei servizi saranno scomputati gli oneri finanziari che il Consorzio si trova a sostenere in conseguenza del non rispetto dei termini di pagamento concordati e che saranno oggetto di conguaglio separato.
4. L'eventuale saldo negativo risultante dalla compensazione tra poste debitorie e poste creditorie, sarà regolato nell'ambito del Tavolo di Gestione di cui al successivo art. 17.

#### **Art. 11 Pagamento**

1. La Città metropolitana effettuerà i pagamenti entro 30 giorni data ricevimento fattura. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario. Il CSI si impegna a fornire comunicazione di eventuale variazione delle coordinate bancarie fornite.
2. La Città metropolitana si impegna ad effettuare i pagamenti, nei tempi indicati. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per cause imputabili alla Città metropolitana entro il termine di cui al precedente comma, il ritardo costituirà base di calcolo per l'addebito degli oneri finanziari sostenuti dal Consorzio ai sensi del precedente art. 9, comma 3.

#### **Art. 12 Controlli sui servizi**

1. La Città Metropolitana dispone controlli (direttamente o mediante soggetto terzo opportunamente individuato e comunicato al CSI) sulla regolare ed efficiente gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.
2. Il CSI è tenuto ad agevolare lo svolgimento di tali verifiche, mettendo a disposizione tutta la documentazione richiesta e fornendo ogni informazione utile per consentire il tempestivo, completo ed efficace espletamento di tale attività.
3. La Città Metropolitana, sulla base degli esiti dei controlli può chiedere al CSI di adottare le misure necessarie per risolvere problematiche eventualmente insorte, secondo le modalità di cui all'art. 17 della presente convenzione.
4. Le parti, nell'ambito del Tavolo Strategico, individuano ogni anno, entro 30 giorni dall'approvazione del Documento Unico di Programmazione della Città metropolitana, specifici obiettivi in carico al CSI per il tramite del Responsabile dell'esecuzione della presente Convenzione individuato all'art. 16 comma 2;
5. Il CSI fornisce al responsabile del servizio informatico della Città Metropolitana il rendiconto dettagliato dei costi sostenuti per beni e servizi prestati nell'anno solare entro il 31 maggio dell'anno successivo.
6. Il CSI documenta ogni sei mesi al Servizio preposto della Città Metropolitana quali e quanti sono gli affidamenti per l'acquisizione di beni e servizi del CSI praticati sulla scorta di procedure ad evidenza pubblica, per quali importi e chi dono gli aggiudicatari, quanti e quali sono le acquisizioni di beni e servizi realizzate con modalità diverse dall'evidenza pubblica.

#### **Art. 13 Durata**

1. La presente Convenzione ha durata pari a sei mesi ed è vincolante dal 01.07.2016 al 31.12.2016.
2. La durata dei singoli atti di affidamento è riportata nei medesimi.
3. Eventuali variazioni della durata di cui al precedente punto 2, dovranno essere approvate

con specifico provvedimento che ridefinisca il perimetro di intervento e quantifichi l'onere economico corrispondente.

4. In ogni caso la Città metropolitana si riserva di revocare i singoli affidamenti per cause di forza maggiore e sopravvenute gravi ragioni di pubblico interesse, fatto salvo il pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione in ragione della presente convenzione, ivi compresi gli oneri residui sostenuti per investimenti agli stessi dedicati.

#### **Art. 14 Responsabilità del CSI**

1. Il CSI si impegna ad adempiere alle prestazioni oggetto della presente Convenzione con la massima diligenza e risponde esclusivamente dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della mancata operatività dei servizi dovuta a fatto proprio o delle risorse dal medesimo comunque impiegate, ma non sarà in alcun modo responsabile per danni indiretti imputabili a fatto della Città metropolitana, di terzi o comunque dovuti a causa fortuita o forza maggiore, ovvero derivanti da comportamenti impropri, errati o non conformi alle istruzioni impartite dal CSI.

#### **Art. 15 Impegni delle Parti**

1. La Città metropolitana designerà un Referente per la definizione delle modalità di espletamento delle attività oggetto degli Allegati Tecnici e degli eventuali ulteriori affidamenti.  
Parimenti il CSI nominerà un proprio Referente.
2. Il CSI si impegna al rispetto delle tempistiche definite con la Città metropolitana, nonché a segnalare tempestivamente problemi e/o criticità che possano causare ritardi.
3. Il CSI appronterà e concorderà con la Città metropolitana piani di lavoro coerenti con gli obiettivi definiti congiuntamente, svolgendo verifiche sugli avanzamenti dei progetti e periodicamente, o comunque ogni volta si presentino condizioni di criticità, informerà la Città metropolitana sulle evoluzioni. A fronte di criticità il CSI si impegna a proporre interventi correttivi al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.
4. A fronte di scostamenti dei livelli di servizio definiti negli Allegati Tecnici, CSI si impegna ad individuare forme di rientro atte a recuperare i predetti scostamenti secondo quanto verrà definito nell'ambito del Tavolo di gestione di cui all'art. 17.
5. Per ogni modifica di requisito già definito, o per ogni nuovo requisito che dovesse emergere durante l'erogazione dei servizi, il CSI provvederà a proporre delle varianti che saranno oggetto di valutazione nell'ambito del Tavolo di Gestione di cui al successivo art. 17.

#### **Art. 16 Responsabile dell'esecuzione**

1. La Città metropolitana individua quale Responsabile dell'esecuzione della presente Convenzione il Dirigente del Servizio Sistema Informativo e Telecomunicazioni.
2. CSI individua quale Responsabile dell'esecuzione della presente convenzione \_\_\_\_\_.

#### **Art. 17 Tavolo di Gestione della Convenzione**

1. Il Tavolo di Gestione ha la responsabilità della gestione complessiva della Convenzione ed è costituito dai Responsabili di cui all'art. 16 o dai Referenti dagli stessi nominati.
2. I compiti assegnati al Tavolo di Gestione sono:
  - valutare, approvare e attuare le valutazioni e le raccomandazioni fornite dal Tavolo Strategico di cui al precedente art. 2;

- analisi delle rendicontazioni trimestrali, valutazione dell'adeguatezza delle motivazioni in caso di scostamento dei corrispettivi rispetto ai preventivi e conseguente definizione delle azioni correttive;
  - controllo dell'andamento complessivo dei servizi; valutazione dei livelli di servizio e analisi degli indicatori di performance o degli eventuali SLA;
  - verifica periodica dei volumi di riferimento;
  - coordinamento dell'attività; individuazione, analisi e validazione delle azioni di miglioramento e di evoluzione tecnologica o di inserimento di nuovi servizi e delle eventuali varianti;
  - controllo dell'andamento complessivo della fatturazione e del credito;
  - verifica annuale degli Allegati Tecnici e/o approvazione dei relativi eventuali aggiornamenti/nuovi allegati.
3. Nel caso dovessero insorgere problematiche in relazione all'erogazione di singoli servizi affidati, la relativa gestione compete al Tavolo di Gestione e le eventuali controversie insorte saranno risolte bonariamente.

### **Art. 18 Protezione dei dati personali e riservatezza**

1. In qualità di Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., il CSI, nello svolgimento delle attività affidategli nell'ambito della presente convenzione e di cui è Titolare la Città metropolitana, è tenuta:
- ad attenersi alle disposizioni previste dal D.Lgs.196/03 e s.m.i nello svolgimento delle operazioni di trattamento di dati personali e nel rispetto dei provvedimenti emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali ed in particolare, in tutti i casi in cui vi ricorrano i presupposti, del provvedimento del 27 novembre 2008 ('Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema'), come modificato con il successivo provvedimento del 25 giugno 2009.
  - ad attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento soprattutto in materia di misure di sicurezza necessarie al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche secondo gli standard minimi di sicurezza di cui all'art. 31 e seg. e all'allegato B) del D.Lgs. 196/2003;
  - a trasmettere al Titolare le istanze ex art. 7 D.Lgs.196/03 inerenti il trattamento dei dati;
  - per quanto di competenza, prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di richieste di informazioni, controlli ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti;
- in generale ad operare esclusivamente in base alle finalità prescritte dal presente atto.
2. Il CSI si obbliga ad avvalersi, nell'adempimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, esclusivamente di personale opportunamente istruito, nominato ed incaricato nel rispetto della suddetta normativa in materia di protezione dati, vigilando altresì sull'attuazione delle disposizioni impartite.
3. I dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D.Lgs. 196/2003 e dalle modalità previste, anche oltre i limiti temporali di vigenza della presente Convenzione. La Città metropolitana si riserva la possibilità di effettuare audit ed ispezioni sulla conformità di CSI rispetto alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003.

### **Art. 19 Accessibilità**

1. Nello svolgimento delle proprie attività, il CSI è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 e del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, volte a favorire l'accesso dei soggetti disabili ai servizi informatici.

### **Art. 20 Adempimenti in materia di sicurezza**

1. Il CSI nell'espletamento dei servizi dovrà rispettare la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro adottando ogni provvedimento e cautela necessaria per garantire l'incolumità delle persone. In particolare le parti si impegnano a rispettare quanto dettato dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in tema di cooperazione e coordinamento. A tal fine e per ogni ulteriore occorrenza il CSI dovrà rapportarsi con il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione della Città metropolitana e dovrà essere redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) prima dell'inizio dei servizi oggetto della presente Convenzione.

### **Art. 21 Oneri fiscali e spese**

1. Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente Convenzione sono poste a carico della parte richiedente.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986.

### **Art. 22 Modifiche**

1. La presente Convenzione può essere integrata e modificata su richiesta delle Parti e previo accordo tra le stesse. Le eventuali modifiche, integrazioni, o interpretazioni devono essere formulate con atto scritto, sottoscritto dalle Parti.

### **Art. 23 Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione e relativi Allegati, nonché dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.

Torino, lì \_\_\_\_\_

La Città metropolitana di Torino

Il CSI-Piemonte